

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO-PROVINCIA DI TREVISO

Repubblica Italiana

CONTRATTO DI APPALTO

SCRITTURA PRIVATA

CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA MATTEOTTI. CIG: B636CD7AB4 - CUP: D25F24000020004

Tra

il Comune di Castelfranco Veneto, con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via F.M. Preti n. 36, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00481880268, rappresentato dall'arch. Pozzobon Luca, Dirigente del Settore III Tecnico e Polizia Locale del Comune di Castelfranco Veneto, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via F.M. Preti n. 36, agente in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, dell'art. 47 dello Statuto Comunale ed in forza del provvedimento del Sindaco prot. n. 57099 del 19.12.2024,

e

la Ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl di Castelfranco Veneto (TV), via Circonvallazione Est n. 5, P.IVA/C.F. 03738520265, rappresentata dal Sig. Guidolin Loris, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della suddetta società in qualità di Legale Rappresentante/ Amministratore unico, come da visura estratta in data 28/03/2025 dal registro delle imprese Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A., agli atti.

PREMESSO CHE

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 19/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica comunale denominata "CONSOLIDAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CAVALCAFERROVIA DI VIA MATTEOTTI, redatto dallo Studio DFG Ingegneria di Castelfranco Veneto (TV), che prevede una spesa complessiva di Euro 500.000,00 di cui Euro 373.489,91 per lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 33.326,92 e costi della manodopera per Euro 85.906,08) ed Euro 126.510,09 per somme a disposizione;

- con determinazione a contrattare n. 201 in data 12/3/2025 si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, comma 1, lettera c), con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50 comma 4 del D. Lgs 36/2023, determinato mediante ribasso, secondo le norme e con le modalità previste nella lettera invito, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, con consultazione di

almeno 5 operatori economici individuati dal RUP dall'elenco di Operatori Economici da invitare a procedure negoziate della Provincia di Treviso, sulla base di un'indagine informale su base del curriculum fornito, in riferimento all'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto della presente gara eseguiti nell'ultimo quinquennio e tenuto conto anche della classificazione dei lavori dell'operatore economico rispetto alla classificazione dei lavori oggetto della presente procedura di gara;

- la Provincia di Treviso, in qualità di Stazione Unica Appaltante, in attuazione della Convenzione datata 15/1/2024 ed in ossequio al D. Lgs. 36/2023, ha provveduto:
- all'invio della lettera di invito prot. n. 16792 del 26/03/2025 che fissava alle ore 09:00 del 14.04.2025 il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle imprese invitate individuate dal RUP del Comune di Castelfranco Veneto (TV);
- a svolgere le operazioni di gara tramite la Piattaforma telematica Sintel;
- ha adempiuto a tutte le fasi di sua competenza in conformità alla normativa vigente;
- a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con Determinazione n. 500, la Provincia di Treviso in data 16/04/2025 ha provveduto, in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese in sede di gara, all'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori alla ditta Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl di Castelfranco Veneto (TV), via Circonvallazione Est n. 5, P.IVA/C.F. 03738520265, rappresentata dal Sig. a Guidolin Loris, per il prezzo complessivo di € 370.088,28, di cui € 33.326,92 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 85.906,08 per costi della manodopera, demandano al Comune l'assunzione dell'impegno di spesa;
- il Comune di Castelfranco Veneto, con determinazione n. 372 dell'8/5/2025 ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace adottata da parte della Provincia di Treviso ed ha assunto il relativo impegno di spesa.
- la stazione unica appaltante ha provveduto, mediante comunicazione trasmessa a mezzo p.e.c. in data 16/4/2025, ad ottemperare a quanto prescritto all'art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 relativamente all'avvenuta aggiudicazione definitiva;
- alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;
- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, Sig. Guidolin Loris e degli altri soggetti muniti di potere di rappresentanza: Guidolin Marco, Guidolin Filippo, Baggio Filippo e Marco Filippozzi, non risultano procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 36/2023, né nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. **D25F24000020004**, ed è stato acquisito dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, delegata allo svolgimento della gara, il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **B636CD7AB4**;

- che è stata accertata l'iscrizione nella White List istituita presso la Prefettura competente di Treviso.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Castelfranco Veneto, nella persona del Dirigente del Settore 3° Tecnico e Polizia Locale Luca Pozzobon, in forza del decreto del Sindaco prot. n. 57099 del 19.12.2024, affida all'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl di Castelfranco Veneto (TV), via Circonvallazione Est n. 5, P.IVA/C.F. 03738520265, rappresentata dal Sig. a Guidolin Loris, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore unico, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori di "Consolidamento e riqualificazione del cavalcaferrovia di Via Matteotti", rientranti nella categoria prevalente OG3 – *Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, ecc.*. L'appalto ha per oggetto i lavori di consolidamento e riqualificazione del cavalcaferrovia di Via Matteotti, che collega il centro di Castelfranco Veneto a Borgo Padova, a Sud di Castelfranco Veneto.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e negli allegati in esso richiamati, nonché negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – Capitolato Generale dei lavori pubblici.
3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:
 - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: **B636CD7AB4**
 - il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: **D25F24000020004**
4. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario, acceso presso Banca delle Terre Venete: IBAN: IT72H0839961564000000072933 intestato a ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI SRL e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono:

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

- Sig. Guidolin Loris e Sig.ra Barco Annamaria, come da dichiarazione agli atti datata 28/04/2025.

5. L'Appaltatore si impegna a comunicare qualsiasi modifica relativa ai dati sopra comunicati.

Art. 2 - Importo del contratto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in **Euro 370.088,28** (trecentosettantamilaottantotto/28), oltre I.V.A. nella misura di legge, comprendente lavori in appalto per Euro 336.761,36 (trecentotrentaseimilasettecentosessantuno/36), oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 33.326,92 (trentatremilatrecentoventisei/92) e costi della manodopera per Euro 85.906,08 (ottantacinquemilanovecentosei/08), come risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

2. Il succitato corrispettivo è determinato in forza del ribasso offerto dall'appaltatore ed accettato nella percentuale del **1%** sull'ammontare dei lavori soggetto a ribasso d'asta, così come risultante dall'"Elenco Prezzi" previsti per l'esecuzione dell'opera, aumentato dell'importo del costo della sicurezza non soggetto a ribasso, e sarà corrisposto dal Comune conformemente alla contabilità redatta dal Direttore Lavori.

3. Il Comune dichiara che la spesa inerente al presente contratto comprensiva di I.V.A. al 10% è stata impegnata al cap. 698605 con la determinazione dirigenziale n. 372 dell'8/5/2025 come segue:

- € 370.088,28 a favore di Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl

- € 37.088,83 per IVA 10% a favore dell'Erario

4. Il Comune informa l'appaltatore che le fatture relative ai lavori in oggetto dovranno essere emesse in modalità elettronica e completate con gli estremi della determinazione di assunzione dell'impegno di spesa, del CIG e del CUP;

Il Codice Univoco per l'invio della fattura elettronica, risulta essere: UFLO8N.

5. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata a misura in base a quanto previsto all'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. In deroga all'art. 1664, comma 1, del Codice civile, il contratto non è soggetto a revisione prezzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023;

7. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:

1) la revisione dei prezzi è ammessa e disciplinata ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 e dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis introdotto dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024.;

2) si precisa che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

presentazione dell'offerta.

1. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti, così come modificate dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024, sono autorizzate le varianti per gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché non essenziali o sostanziali.

Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.
3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:
 - a) il giornale dei lavori;
 - b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
 - c) le liste settimanali;
 - d) il registro di contabilità;
 - e) il sommario del registro di contabilità;
 - f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
 - g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
 - h) il conto finale e la relativa relazione.
4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Misura

Il contratto viene stipulato a misura.

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal Capitolato Speciale, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l'applicazione del ribasso sull'elenco prezzi offerto in sede di gara ovvero l'applicazione dei prezzi unitari offerti di cui alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Lavori a Corpo

Non sono previsti lavori a corpo.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato II.14.
2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione contrattuali.
5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, così come modificato con D.Lgs. 209/2024 e dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di emettere rate di acconto anche per importi inferiori a € 150.000,00 per motivi tecnici amministrativi, previa richiesta scritta del Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori.
4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
7. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
8. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo provvisorio/regolare esecuzione.
9. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del Codice dei contratti.
11. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento e, in relazione al saldo finale, alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata

nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021.

12. Il pagamento delle competenze di cui sopra dovrà comunque avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura elettronica.
13. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità stabilite dall'art. 6, dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, così come modificato con D.L. 2024 n. 19, convertito in L. 56/2024.

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come da dichiarazione agli atti datata 4/3/2025, e si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati in essa riportati.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il legale Rappresentante dichiara, ai sensi della vigente normativa antimafia, consapevole delle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che nei propri confronti nonché nei confronti della Ditta rappresentata, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).
4. L'Appaltatore prende atto che l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, dettata in particolare dal D.Lgs. n. 159/2011.

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 255 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari all' 1,00 % (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, che non può comunque superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice dei Contratti e dell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

3. Nel caso in cui alla data stabilita per la consegna dei lavori l'Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e relativo allegato II.14, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.
3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del progetto dà avviso all'ANAC.
4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 - *Garanzia definitiva e coperture assicurative*

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, con polizza N. PC6TEMM9 e relativa appendice emesse in data 30/04/2025 da Zurich Insurance Europe AG.
2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. L'appaltatore è obbligato ad integrare la cauzione per l'importo corrispondente all'atto aggiuntivo qualora, per effetto di varianti in corso d'opera, l'importo originario del contratto aumenti oltre il "quinto d'obbligo" di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023.
5. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa si impegna a produrre, in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 117, comma 10, D.Lgs. 36/2023, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, obbligatoriamente prima dell'inizio dei lavori, per i seguenti valori e coperture:
 - di € 370.088,28 per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori (partita 1);
 - di € 370.088,28 per la copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori (partita 2);
 - di € 100.000,00 per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa della demolizione e sgombero (partita 3)
 - di € 2.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori.
6. Qualora la compagnia assicurativa faccia valere, nel corso di validità, la clausola di rescindibilità della polizza per avvenuto sinistro, l'appaltatore dovrà immediatamente sottoscrivere nuova polizza assicurativa con le stesse condizioni e massimali dalla precedente.
7. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.
8. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

Art. 11 - Subappalto

1. A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto, l'affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dal DLgs 209/2024.
3. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, possono essere subappaltati solo i lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di gara, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'Appaltatore si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori/parti di opere, nei limiti di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023: 49% opere ricadenti nella categoria soa OG 03 e, in particolare:
 - Posa in opera di conglomerato cementizio
 - Posa in opera di ferro per c.a.
 - Fornitura e posa in opera di tavolato in mattoni pieni
 - Stesa di conglomerato bituminoso
 - Posa in opera di barriere di sicurezza bordo ponte
 - Esecuzione di segnaletica stradale
 - Esecuzione di impianto di terra di protezionee che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto.
5. Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha espressamente dichiarato che intende subappaltare, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.
6. Fatta eccezione da quanto previsto all'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il "Comune" non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'Appaltatore il quale è obbligato a trasmettere al "Comune", entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il "Comune" sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

7. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.
2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:
 - ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
 - a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, nonché dal DM 6 giugno 2012;
2. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. 90, comma 9 del D. Lgs. n. 81/2008 di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Edile-Industria F012 e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
3. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 119, comma 7 del D. Lgs. 36/2023, nonché dal DM 6 giugno 2012 nonché le di cui alla Legge 68/1999.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del “Comune” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione appaltante,

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

5. I suddetti obblighi vincolano l'“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Articolo 14 - Modifiche, varianti e variazione dell'importo contrattuale

1. Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell'Elenco Prezzi di progetto del presente appalto è quello emanato, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, con D.G.R. n. 572 del 27/05/2024 della Giunta regionale del Veneto che ha approvato il “Prezzario regionale 2024”.
2. Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi) del D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 16, comma 2, dell'Allegato II.2-bis introdotto dal D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024.
3. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione.
4. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.
5. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023

Articolo 15 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del “Comune” unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:
 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Elaborati grafici;
 - Elenco prezzi;
 - Il Computo Metrico Estimativo;
 - Il P.S.C.;
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale di cui al Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici, nelle parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il Capitolato Speciale d’Appalto o non previsto da quest’ultimo.
4. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 39 del Capitolato Speciale d’Appalto. e del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, si impegna a consegnare, prima dell’inizio dei lavori il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.
5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 16. Clausole sociali

1. L’operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 1, comma 4, dell’allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 dichiara che, qualora lungo l’arco temporale di esecuzione del contratto fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni per la medesima commessa, si impegna a rispettare l’obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all’occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all’occupazione femminile. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 1 comma 4, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l’applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, dell'allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, ha presentato copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alla rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari opportunità ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal citato art. 46 comma 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di.
3. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Art. 17 - Specifiche modalità e termini di collaudo

Le parti fanno rinvio all'art. 30 del predetto Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini del collaudo. Ai sensi dell'art. 116, comma 7 e dell'art. 28 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo delle opere viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 18. Risoluzione e recesso

In materia di risoluzione e di recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni di cui di cui all'art. 122 e 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e all'allegato II.14 nella parte che interessa, così come modificato con D.Lgs. 209/2024.

Art. 19 Oneri diversi

Ai sensi della normativa vigente, la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 20 - Norme finali

1. 1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria. Il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

3. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. a carico del Comune.

Art. 21 – Interpretazione del contratto

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Come previsto dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di contrasto tra le norme del Capitolato Speciale e quelle del Codice dei Contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. L'interpretazione delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
3. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto e nel Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici ed in particolare il D. Lgs. n. 36/2023 ed i relativi allegati, il Capitolato Generale d'appalto dei Lavori Pubblici D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 (nelle parti ancora in vigore) e il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza.

Articolo 22. Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio. In caso di inadempimento, l'appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopra citata legislazione. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell'appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dagli stessi conosciuti e/o trattati nel corso dell'espletamento del servizio, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Comune informa che i dati personali, sensibili e giudiziari inerenti l'appaltatore e detenuti dal Comune in quanto conferiti obbligatoriamente dallo stesso appaltatore oppure da enti terzi, vengono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente contratto e nelle leggi inerenti la materia. L'appaltatore può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 12 e seguenti del citato DGPR, nei limiti e con le modalità ivi indicate.
3. Il Titolare del Trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede in via F.M. Preti n. 36, 31033 Castelfranco Veneto, nella persona del sindaco.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085

Articolo 23. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della Ditta in Via Circonvallazione Est n. 5 a Castelfranco Veneto.

Articolo 24. Allegati

1. L'appalto viene affidato dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti facenti parte del progetto.
2. Ad ogni effetto di legge, le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei seguenti documenti, depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:
 - Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Elaborati progetto esecutivo;
 - Offerta economica prodotta dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara di appalto;
 - Computo Metrico Estimativo;
 - Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.).

Letto, approvato e sottoscritto il presente atto con la sottoscrizione delle firme digitali – di cui è stata accertata la validità - dalle parti:

Per il Comune di Castelfranco Veneto

arch. Luca Pozzobon (Dirigente del Settore 3° Tecnico e Polizia Locale)

Per Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl

Sig.ra Guidolin Loris

C_C111 - C_C111 - 1 - 2025-05-13 - 0022085